

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIO BERTUZZI - Presidente
VINCENZO PICARO - Consigliere
RICCARDO GUIDA - Consigliere
FEDERICO ROLFI - Consigliere Rel.
REMO CAPONI - Consigliere

Oggetto: Contratto
d'opera - Giurisdizione

R.G.N. 23486/2018

Ud. 26/09/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23486/2018 R.G. proposto da:

LEONORA in proprio, domiciliata ex lege in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE
e con domicilio telematico

- ricorrente -**contro****MOHAMED HABIBA ABDELTIF AMINE**

elettivamente domiciliati in

che li rappresenta e

difende

- controricorrenti -



avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE BRESCIA n. 4912/2018 depositata il 26/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. LEONORA ha proposto ricorso avverso l'ordinanza ex artt. 14, D. Lgs. 150/2011 e 702-*bis* c.p.c., con la quale il Tribunale di Brescia, in data 26 giugno 2018, decidendo sull'opposizione proposta dagli odierni controricorrenti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da LEONORA per il pagamento dei compensi professionali per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, revocando il decreto opposto.

2. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che gli oppositori risultavano tutti residenti in Marocco ed avevano unicamente eletto domicilio in Italia presso un legale al fine di dare esecuzione alla sentenza favorevole conseguita nel giudizio nel quale si erano avvalsi del patrocinio dell'odierna ricorrente.

Richiamato il disposto di cui agli artt. 3, L. 218/1995 e 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il Tribunale ha rilevato che l'obbligazione dedotta in giudizio, e cioè il pagamento delle prestazioni professionali della ricorrente, era priva del carattere della liquidità, dovendo quindi essere adempiuta al domicilio del debitore, e quindi, nella specie, in Marocco, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano.

3. Al ricorso di LEONORA resistono unitariamente con controricorso MOHAMED HABIBA ABDELTIF AMINE





4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, L. 218/1995.

Osserva la ricorrente che, ai fini della giurisdizione, il richiamo operato dall'art. 3, comma 2, L. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 deve ora intendersi riferito al Reg. CE n. 44/2001 e, successivamente, al Reg. UE n. 1215/2012, i quali – per espressa previsione dettata al rispettivo art. 68 - hanno sostituito, ai fini del richiamo, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

Per effetto di tale richiamo, la ricorrente, invoca l'applicazione del disposto di cui agli artt. 5, Reg. CE n. 44/2001 e 7, Reg. UE n. 1215/2012, previsioni le quali stabiliscono entrambe che sussiste la giurisdizione al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, con la precisazione che nel caso della prestazione di servizi, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Argomenta, quindi, che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano, osservando, ulteriormente, che il Tribunale di Brescia ha, anche in questo caso erroneamente, affermato il carattere non liquido dell'obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che almeno il compenso per le prestazioni giudiziali doveva ritenersi liquido, in quanto liquidato nella sentenza che aveva definito il giudizio.

2. Premesso che il motivo di ricorso, pur se proposto con riferimento a una questione di giurisdizione, può essere esaminato da questa





sezione semplice, ex art. 374, primo comma, c.p.c. poiché sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni Unite, lo stesso è da ritenersi fondato.

Questa Corte, infatti, ha già chiarito che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021).

Successivamente il principio è stato ribadito, affermando che in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023).

Stabilito, quindi, che la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, conseguentemente individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, si deve solo rammentare che, nel caso della prestazione di servizi – quale incontestabilmente era la





prestazione dedotta come oggetto del contratto posto alla base delle pretese della ricorrente – tale luogo si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Poiché, nella specie, la prestazione consisteva nell'attività di patrocinio legale in una controversia introdotta innanzi ad un ufficio giudiziario italiano, discendeva come conseguenza la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo azionata in via monitoria dalla ricorrente.

3. La decisione del Tribunale di Brescia non si è conformata ai principi appena illustrati, e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, il quale provvederà sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale in data 26 settembre 2023.

Il Presidente

MARIO BERTUZZI

